

Illegittimità del silenzio serbato sulla istanza per il rilascio del provvedimento di VIA in relazione al progetto per la realizzazione di un impianto agrivoltaico

T.A.R. Campania - Napoli, Sez. V 24 gennaio 2025, n. 612 - Francavilla Solar Park S.r.l. (avv. Sticchi Damiani) c. Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ed a. (Avv. distr. Stato).

Ambiente - Illegittimità del silenzio serbato sulla istanza per il rilascio del provvedimento di VIA in relazione al progetto per la realizzazione di un impianto agrivoltaico.

(Omissis)

FATTO

Con ricorso notificato il 12.11.2024 e depositato il 14.11.2024 la società ricorrente espone in fatto che in data 1.8.2023 depositava presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (di seguito Mase) la domanda di rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) ex art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006 in relazione al progetto per la realizzazione di un impianto agrivoltaico denominato "Francavilla" della potenza massima pari a 48,48 MW, da realizzarsi nel Comune di Benevento.

Lamenta l'inerzia delle amministrazioni intimate in ordine alla definizione del procedimento (che sarebbe fermo alla fase di consultazione con il pubblico ex art. 24, conclusa in data 1.11.2023), con specifico riferimento alla mancata adozione dello schema di provvedimento da parte della Commissione Tecnica PNRR - PNIEC ex art. 25, comma 2 bis, nonché alla omessa adozione del provvedimento conclusivo da parte del Mase o di esercizio del potere sostitutivo.

In punto di diritto, assume la violazione della L. n. 241/1990, del D.Lgs. n. 152/2006, violazione degli artt. 3, 4, 97 della Costituzione, violazione del buon andamento dell'azione amministrativa, eccesso di potere, difetto di istruttoria e di motivazione.

In particolare, lamenta l'inerzia della commissione tecnica PNRR - PNIEC incaricata per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti compresi nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) in ordine alla predisposizione dello schema di provvedimento di VIA di cui all'art. 25, comma 2 bis, del D.Lgs. n. 152/2006 ("Per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, la Commissione di cui al medesimo comma 2-bis si esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo 24 e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all'articolo 23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei successivi trenta giorni, il direttore generale del Ministero della transizione ecologica adotta il provvedimento di VIA..." e del Mase (già Ministero della Transizione Ecologica) in ordine alla definizione del procedimento.

Conseguentemente insta per la declaratoria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 31 e 117 del c.p.a. e dell'art. 2 della L. n. 241/1990, dell'obbligo di definire il procedimento di VIA.

Si sono costituite le amministrazioni intimate che si oppongono all'accoglimento del gravame.

Alla camera di consiglio del 14.1.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

La domanda ex artt. 31 e 117 c.p.a. è fondata.

Come evidenziato nel ricorso, l'art. 25 ("Valutazione degli impatti ambientali e provvedimento di VIA") del Codice dell'ambiente prevede una articolata tempistica per la definizione del procedimento e, in particolare, stabilisce:

- al comma 2 bis che, per i progetti di cui all'art. 8, comma 2 bis, la commissione tecnica PNRR-PNIEC posta alle dipendenze funzionali del Mase, appositamente costituita, si pronuncia entro il termine di 30 giorni dalla conclusione della fase di consultazione con il pubblico di cui all'art. 24 e, comunque, entro il termine di 130 giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all'articolo 23 predisponendo lo schema di provvedimento di Via;
- ai sensi dell'art. 25, comma 2 bis, nei successivi 30 giorni, il direttore generale del Mase adotta il provvedimento di Via, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della Cultura entro il termine di 20 giorni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 199/2021; ai sensi di tale ultima previsione, riguardo alla costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nelle aree idonee, si prevede che l'Autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante e, decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere non vincolante, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda;



- al comma 2 quater, del medesimo decreto attribuisce al Mase (già Ministero della Transizione Ecologica) il potere sostitutivo in caso di inerzia della commissione tecnica PNRR - PNIEC (“In caso di inerzia nella conclusione del procedimento da parte delle Commissioni di cui all'articolo 8, commi 1 e 2-bis, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, acquisito, qualora la competente commissione di cui all'articolo 8 non si sia pronunciata, il parere dell'ISPRA entro il termine di trenta giorni, provvede all'adozione dell'atto omesso entro i successivi trenta giorni. In caso di inerzia nella conclusione del procedimento da parte del direttore generale del Ministero della transizione ecologica ovvero in caso di ritardo nel rilascio del concerto da parte del direttore generale competente del Ministero della cultura, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 241 del 1990, provvede al rilascio degli atti di relativa competenza entro i successivi trenta giorni”).

Come dedotto dalla ricorrente, risulta espletata la fase di consultazione al pubblico ex art. 24 del Codice dell'ambiente. E' dunque evidente che, alla data di proposizione del gravame, in assenza di contrarie deduzioni del Ministero, risultano decorsi i termini descritti nelle richiamate disposizioni nel silenzio delle amministrazioni resistenti tenute ad esprimersi, con specifico riferimento alla redazione dello schema di VIA da parte della commissione tecnica PNRR - PNIEC di cui all'art. 25, comma 2 bis, del Codice dell'Ambiente, e all'esercizio del potere sostitutivo da parte del Mase ex art. 25, comma 2 quater, nonché in ordine alla definizione del procedimento.

Si aggiunga che il carattere perentorio di tali termini non è revocabile in dubbio, oltre che per l'espressa previsione contenuta nell'art. 25, comma 7, altresì in coerenza con il particolare favor riconosciuto alla fonti energetiche rinnovabili dalla disciplina interna ed europea, come comprovato dal Regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022 che istituisce un quadro normativo diretto a favorire la diffusione delle energie rinnovabili, adottando norme temporanee di carattere emergenziale tese ad accelerare la procedura autorizzativa applicabile alla produzione di energia da tali fonti e sancendone definitivamente il carattere di interventi di interesse pubblico prevalente.

Ciò posto, in accoglimento della domanda e nei relativi limiti, deve ordinarsi agli enti intimati, per quanto di rispettiva competenza, di concludere i procedimenti di Via, se del caso mediante esercizio del potere sostitutivo ad opera del Mase ex art. 25, comma 2 quater, del Codice dell'Ambiente, entro il termine che stimasi congruo determinare in giorni 90 dalla comunicazione della presente sentenza o, se anteriore, dalla sua notifica a cura di parte.

La regolazione delle spese processuali segue la soccombenza nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.

Condanna le amministrazioni intimat, in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente che liquida in € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge e al rimborso del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

(Omissis)